

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Arbeitsgericht Passau — Interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali (GU C 83, pag. 389) e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9) — Riduzione del normale orario di lavoro praticato nell'impresa a titolo di disoccupazione parziale («Kurzarbeit») — Normativa nazionale che prevede una riduzione del diritto alle ferie annuali retribuite in base alla riduzione dei giorni di lavoro del disoccupato a tempo parziale

Dispositivo

L'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che non ostano a legislazioni o prassi nazionali, come un piano sociale concordato tra un'impresa e il suo comitato aziendale, in base alle quali il diritto alle ferie annuali retribuite di un lavoratore a tempo ridotto è calcolato secondo il principio del pro rata temporis.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.9.2011.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell'8 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-244/11) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Articoli 43 CE e 56 CE — Regime che assoggetta ad un'autorizzazione preliminare l'acquisizione di diritti di voto che rappresentino oltre il 20 % del capitale sociale di talune «società anonime strategiche» — Dispositivo di controllo a posteriori di talune decisioni prese da tali società)

(2013/C 9/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e G. Zavvos, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: P. Mylonopoulos e K. Boskovits, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Normativa nazionale che subordina ad un'autorizzazione preliminare l'acquisizione dei diritti di voto in una misura pari al 20 % ed oltre del capitale sociale complessivo in società di rilevanza strategica nazionale — Violazione degli articoli 49 e 63 TFUE

Dispositivo

- 1) *La Repubblica ellenica, stabilendo le norme previste dall'articolo 11, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 2, e quelle di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della legge n. 3631/2008 relativa all'istituzione di un fondo nazionale per la coesione sociale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 43 CE relativo alla libertà di stabilimento.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 219 del 23.7.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Asylgerichtshof — Austria) — K/Bundesasylamt

(Causa C-245/11) ⁽¹⁾

[Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento — Persona che beneficia dell'asilo in uno Stato membro dipendente dall'assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti]

(2013/C 9/23)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Asylgerichtshof

Parti

Ricorrente: K

Convenuto: Bundesasylamt

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Asylgerichtshof — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 2, e 15 del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1) — Obbligo per lo Stato membro di esaminare, per ragioni umanitarie, una domanda di asilo presentatogli, anche se tale esame non gli compete ai sensi dei criteri sanciti dal regolamento (CE) n. 343/2003 — Stretto legame tra il richiedente asilo e una persona molto vulnerabile che già fruisce dell'asilo in detto Stato membro